

Nozioni

Il matrimonio nell'ordine della natura e della grazia.

Introduzione

La dottrina sul matrimonio è esposta nel Catechismo della Chiesa Cattolica ai nn. 1612 – 1658 e, dal punto di vista normativo, nel Codice di Diritto Canonico (cann. 1055 - 1165)

Nel Codex, il legislatore dichiara la principale caratteristica del patto matrimoniale che si realizza tra battezzati, vale a dire la sua natura sacramentale; proprio su questa natura di carattere divino la Chiesa fonda le ragioni della sua competenza per regolarne gli elementi costitutivi, i requisiti per la valida formazione, gli effetti e quant'altro è connesso alla celebrazione del matrimonio.

Tuttavia, muovendo dal dato rivelato, la Chiesa sin dalle origini ha anche affermato l'appartenenza del matrimonio alla natura stessa dell'uomo, ed in tal senso esso è altresì una istituzione naturale, in quanto i suoi contenuti e la sua ragione d'essere rispondono adeguatamente alla inclinazione naturale dell'uomo creato ed al suo agire di essere razionale e libero.

In altri termini, le caratteristiche del matrimonio risultano intrinseche all'essere proprio dell'uomo e della donna i quali, grazie alla loro naturale identità sessuata e complementare, spontaneamente e naturalmente sono inclini allo stato di vita che si delinea nel matrimonio.

Di conseguenza, nei suoi tratti fondamentali ed essenziali il matrimonio è una realtà che obbedisce ad una dimensione naturale e ad una dimensione divina che interessano l'uomo in quanto essere creato e redento da Dio in Cristo, ed il Codice raccoglie questo insegnamento tradizionale affermando la sostanziale dipendenza del complesso di norme che regolano il matrimonio sia dal diritto naturale sia dal diritto divino positivo.

Tale complesso di norme si è andato progressivamente sviluppando nel corso del tempo procedendo di pari passo con la riflessione teologica sul dato rivelato nelle Scritture e con gli interventi autorevoli del Magistero vivo della Chiesa.

LA NOZIONE DEL MATRIMONIO NEL CIC.

Can. 1055 - §1. Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.

§ 2. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento.

L'unione che l'uomo e la donna instaurano e realizzano insieme nel matrimonio, dal can. 1055, § 1 è definita: «*Il consorzio di tutta la vita, ordinato per sua indole naturale al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole*».

Il matrimonio si colloca fra i «consorzi umani», fra le associazioni i cui componenti partecipano alla stessa «sorte», secondo una nozione attinta dal diritto romano e accolta nella tradizione cristiana.

La «sorte» a cui l'uomo e la donna partecipano con uguale destino è lo svolgersi di «tutta la vita», dell'intera loro esistenza, non solo nella sua durata, ma in tutte le sue dimensioni ed espressioni affettive, sensitive, interiori ed esteriori delle loro persone e delle loro attività.

È un consorzio detto «coniugale» poiché indica un «vincolo sacro» stabile con il quale gli sposi si pongono sotto il medesimo giogo, non per mortificare le loro forze, ma per raccogliere e concentrarle in un unico sforzo, in attività e finalità comuni.

Così, la partecipazione alla stessa sorte diviene «consuetudine e comunione di tutta la vita» che si attua mediante un'amorosa e continua «mutua donazione di due persone».

L'uomo e la donna offrono in dono «se stessi» (GS 48) totalmente, per sempre, con le qualità e i difetti che ciascuno ha in proprio, nelle gioie e nelle prove di cui sarà alternata e intessuta la loro esistenza.

Con questo patrimonio di ricchezza e di fragilità personali, ciascuno degli sposi, oltre che donare se stesso all'altra parte, deve da questa essere accettato in tutte le stagioni e le situazioni della loro vita, lieti o tristi che siano.

Nelle relazioni umane, il consorzio coniugale «costituisce la prima forma di comunione di persone» (GS 12).

È un'unione che «non dipende» nella sua indole e nella sua durata «dall'arbitrio dell'uomo» (GS 48), dalle decisioni o legislazioni

contingenti umane, non è il risultato di un'esperienza storica, né è derivata da evoluzioni sociali o culturali, e quindi soggetta a mutamenti con il variare dei tempi.

Il suo «autore è Dio» stesso.

Fu «fondata», delineata e costituita nella sua struttura immutabile, valida per tutti i tempi e luoghi, «dal Creatore» (GS 48), il quale, come annota Paolo VI, la concepì e la istituì «sapientemente e provvidenzialmente per realizzare nell'umanità il suo disegno di amore».

Beni *Beni e fini del matrimonio*

Sempre dalla lettura del Can. 1055 si possono evidenziare fini e beni essenziali del matrimonio, che riportando il testo mettiamo in grassetto: - §1. *Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la **comunità di tutta la vita**, per sua natura ordinata al **bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole**, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.*

§ 2. *Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso **sacramento**.*

I «beni» sono i valori che rendono il matrimonio degno di essere scelto. I «fini» sono i compiti a cui esso è ordinato nella sua originaria istituzione.

Tali «beni e fini», che coincidono tra loro, sono «molteplici».

Fra essi non si può stabilire una gerarchia tassativa poiché si devono considerare «tutti di somma importanza per la continuità del genere umano, il progresso personale e il destino eterno di ciascuno dei membri della famiglia, per la dignità, la stabilità, la pace e prosperità della stessa famiglia e di tutta la società umana» (GS 48).

Sono quindi coesistenti, si richiamano e si integrano a vicenda.

Nessuno può essere separato dagli altri e tanto meno escluso nell'intenzione dei nubendi.

I «beni o fini» a cui il consorzio matrimoniale è «ordinato per indole sua naturale», nel progetto di Dio, fin dall'inizio della creazione, si possono compendiare in due, e cioè: a) nel «**bene dei coniugi**» e b) nel «**bene della prole**», nella sua «generazione ed educazione».

Il «bene dei coniugi» si realizza nell'intima comunione delle persone, con la quale si completano reciprocamente fino «a divenire di due una carne sola», un solo essere.

Il «bene della prole» si consegue nel suscitare e plasmare nuove vite.

Riassumendo i **BONA MATRIMONII**, come abbiamo testé accennato, sono **tre**:

1. BONUM PROLIS, che sta a significare la generatio atque educatio prolis del can. 1055;

L'educazione e la formazione debbono servire a sviluppare e a promuovere nei figli la pienezza della crescita e della dignità umana.

Per assolvere questo compito «è necessario che i genitori cooperino strettamente con gli insegnanti delle scuole, ai quali affidano l'educazione dei figli; gli insegnanti poi nell'adempimento del loro ufficio collaborino intimamente con i genitori, li ascoltino volentieri, favoriscano e tengano in grande stima le loro associazioni o assemblee» (can. 796 § 2).

2. BONUM FIDEI o fedeltà, che nei cann. 1056, 1101 § 2, 1134, viene chiamata **UNITAS** (unità);

3. BONUM SACRAMENTI che è lo stesso dell'**INDISSOLUBILITAS** (indissolubilità) o vincolo perpetuo dei cann. 1056, 1057 § 2, 1101 § 2, 1134.

Alla luce della nuova concezione del matrimonio che è nata dal Concilio Vaticano II, più che parlare del fine, dell'unità e dell'indissolubilità come di bona matrimonii, si dovrebbe dire che i tre valori del matrimonio sono contenuti nella espressione «amore fedele, uno e fecondo».

Proprietà

Proprietà essenziali del matrimonio

Can. 1056 - Le proprietà essenziali del matrimonio sono l'unità e l'indissolubilità, che nel matrimonio cristiano conseguono una peculiare stabilità in ragione del sacramento.

Nel delineare la struttura del matrimonio, il Creatore, oltre che dotarlo di «vari beni e fini», lo ha «provvisto di leggi proprie» (GS 48) che servono a favorire i primi.

Fra queste leggi «proprie», ossia inerenti alla natura stessa del matrimonio, ve ne sono due che indicano «come» debba essere, per divina disposizione, la comunità di vita e di amore coniugale.

Sono la legge dell'unità e dell'indissolubilità.

La prima dispone che l'unione coniugale sia «esclusiva», si attui fra un solo uomo e una sola donna.

La seconda vuole che la medesima unione sia «perpetua», duratura fino alla morte di uno degli sposi.

La legge dell'unità esclude la «poligamia», cioè la convivenza matrimoniale simultanea di un uomo con più mogli, la legge della indissolubilità è offesa dal «divorzio», cioè dallo scioglimento del matrimonio pronunciato da un'autorità secolare, viventi ambedue i coniugi.

Oltre che dal fine, il matrimonio è configurato dalle cosiddette *proprietates essentialis*, cioè, l'*indissolubilitas* e l'*unitas*.

Come abbiamo visto sopra precedente, questi tre valori, vale a dire, il fine e le due proprietà matrimoniali, costituiscono i *tria bona agostiniani*.

Il matrimonio, quindi, nella sua realtà «oggettiva», consiste in questi tre valori.

Diciamo «nella sua realtà oggettiva», perché per avere il concetto completo del matrimonio, è necessario ancora tener presente il consenso delle parti (realtà soggettiva), parti che devono essere «*iure habiles ad consentiendum*» e manifestare legittimamente il loro consenso.

La presente sezione è articolato nei seguenti punti: 1) visione generale dei canoni in cui vengono considerate le due proprietà essenziali; 2) studio e critica della terminologia adoperata dal Codice nella nostra materia; 3) riflessione sulle due proprietà alla luce del cosiddetto diritto naturale; 4) studio della Sacra Scrittura; 5) visione della storia; 6) considerazione del Magistero della Chiesa; 7) esame particolare dell'unità nel suo significato tecnico-giuridico; 8) esame particolare dell'indissolubilità con i rispettivi problemi nel campo pastorale.

Consenso

Natura e ruolo del consenso matrimoniale

Can. 1057 - § 1. *L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.*

§ 2. *Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.*

Il principio enunciato nel can. 1057 §1: «L'elemento creativo», la causa efficiente immediata «del matrimonio, è il consenso delle parti».

È questo, secondo Paolo VI, «un principio di capitale importanza in tutta la tradizione canonistica e teologica, e spesso proposta dal magistero della Chiesa come uno dei capisaldi fondamentali del diritto naturale dell'istituto matrimoniale, non che dal precetto evangelico».

Nel solco di tale tradizione e magistero, il Concilio Vaticano II dichiara: «L'intima comunità di vita e di amore coniugale fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è posta in essere dal patto coniugale, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale» (GS 48) degli sposi.

Nella linea del pensiero conciliare, il can. 1057 § 2 definisce il consenso matrimoniale: «L'atto di volontà con cui l'uomo e la donna con patto irrevocabile donano se stessi e si accettano a vicenda per costituire il matrimonio».

L'assise ecumenica preferì designare il «consenso», la volontà concorde delle parti, con la formula biblica di «patto coniugale» per mettere in luce che, nelle nozze, c'è un'alleanza, un'unione di forze dell'uomo e della donna per un aiuto reciproco e un'azione comune, consacrata da un impegno solenne, che le conferisce una indole sacra, anche se non elevata alla dignità di sacramento, e la rende inviolabile.

Come atto di volontà, il consenso matrimoniale presuppone un atto dell'intelletto che gli presenti l'oggetto su cui deve portarsi, poiché nulla si può volere senza previa conoscenza.

Perciò è necessario, prima di tutto, che sia un «atto umano» (GS 48), che cioè scaturisca da una cosciente e libera scelta di ambedue le parti.

È insieme un atto di volontà «personale», che deve intercorrere direttamente fra persone che si legano l'una all'altra, «senza che possa essere supplito da alcuna autorità umana» (can. 1057 § 1).

È inoltre un atto di volontà «irrevocabile», impossibile ad essere privato della sua efficacia una volta che sia stato posto con tutti i requisiti inerenti alla sua natura.

Insegna Paolo VI: «Il matrimonio esiste nello stesso momento in cui i coniugi prestano il consenso matrimoniale giuridicamente valido.

Tale consenso è un atto di volontà di natura contrattuale (o ‘patto coniugale’, secondo l’espressione oggi preferita al termine di ‘contratto’), il quale produce il suo effetto giuridico, cioè il matrimonio nel suo perdurare, o come stato di vita, in un punto indivisibile di tempo, né poi ha alcun dominio sulla realtà giuridica da lui creata.

Ne consegue che una volta che abbia dato origine all’effetto giuridico, cioè al vincolo matrimoniale, il consenso diviene irrevocabile e privo di capacità di distruggere ciò che ha generato».

Nel can. 1057 abbiamo un compendio degli elementi più importanti del matrimonio, cioè: 1) il consenso delle parti; 2) gli impedimenti («iure habiles»); 3) la forma canonica («legitime manifestatus»); 4) la qualità del tutto personale del consenso («nulla humana potestate suppleri potest»); 5) la natura entitativa del medesimo («actus voluntatis»); 6) la sua funzione o ruolo («quo [...] foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt»); 7) l’oggetto sul quale ricade il consenso delle parti; 8) la qualitas heterosexualis del matrimonio («vir et mulier»).

Per ora ci interessa solo la considerazione del consenso e quindi, gli impedimenti e la forma saranno trattati a suo luogo.

Il consenso delle parti è un principio di capitale importanza in tutta la tradizione canonistica e teologica, e spesso proposta dal magistero della Chiesa come uno dei capisaldi fondamentali del diritto naturale dell’istituto matrimoniale, nonché del precetto evangelico».

La ragione è ovvia.

Il matrimonio in sé è un patto o, nel suo aspetto naturale, giuridico e di matrimonio «in fieri», è un contratto.

Ebbene, sappiamo che il constitutivum formale del patto-contratto è il consenso.

Quindi, il consenso non dipende da nessuna volontà positiva, ma è la stessa natura del contratto che lo richiede.

Che inoltre il consenso sia richiesto dal diritto evangelico, come afferma Paolo VI, lo si può provare dal fatto che Cristo, con atto positivo del Suo insegnamento, si sia riferito al matrimonio nella sua assoluta purezza, cioè, tale come è stato istituito da Dio-Auctor naturae.

- Questioni Terminologiche
Questioni terminologiche

a) Da parte dei giuristi: 1) nel diritto romano, e poi nelle legislazioni civili, il *contractus* è un negozio privato e di natura patrimoniale; 2) quindi, come tale, nel contratto-matrimonio si potrebbero apporre delle clausole a volontà dei contraenti, contro il fine, contro le proprietà essenziali, ecc. del matrimonio; 3) il *contractus* può essere sempre annullato, cosa che non è pensabile trattandosi del matrimonio.

b) I teologi, da parte loro, dicevano: 1) qualificare il matrimonio come *contractus*, sarebbe una sorta di «giuridicismo», perché il matrimonio, che è sacramento, non può essere rinchiuso nel concetto di *contractus*, il quale è una realtà specificamente giuridica; 2) inoltre, il vocabolo *contractus* comporta nel suo significato una relazione diretta all'aspetto patrimoniale, mentre la realtà matrimonio sta ad indicare, soprattutto, un insieme di «relazioni interpersonali»; 3) gli orientali non possono nemmeno immaginare che il matrimonio sia un *contractus*.

La ragione è doppia: a) perché il concetto di *contractus* ha origine nel diritto romano ed è troppo giuridico; b) per contro, sempre secondo gli orientali, il matrimonio è un *foedus*, un patto o alleanza, la cui origine è biblica, ed è stato sempre presente nella loro tradizione ecclesiale.

Secondo queste spiegazioni, la tradizione delle venerabili Chiese orientali avrebbe seguito la corrente biblica (*foedus*), mentre la tradizione delle Chiese latine ha preferito seguire l'indirizzo, più giuridico del diritto romano (*contractus*).

Per queste ragioni e senza voler entrare in discussioni, Concilio Vaticano II, nella Cost. Past. *Gaudium et spes* mai ha usato il termine *contractus* riferito al matrimonio, mentre adopera tre volte il vocabolo *foedus*.

Tutti i matrimoni, sono *foedus* (patto).

Con il vocabolo «tutti» ci riferiamo al matrimonio sacramento e al matrimonio naturale, benché quest'ultimo non partecipi con la stessa pienezza del significato di alleanza, che invece ha il matrimonio sacramento.

Per contro, come abbiamo detto testé, solo si può qualificare come *contractus*, il matrimonio: a) nella sua indole naturale, b) nel suo aspetto giuridico, c) considerato nella sua qualità di *actus quo*.

Del resto sia *foedus* sia *contractus* presentano vantaggi e svantaggi.

Per il matrimonio israelitico il termine patto (*b^erit*) non aveva alcun significato, se non forse quello improprio e figurato.

Nell'Antico Testamento il matrimonio non sembra di per sé indicato come patto.

Inoltre, *foedus* ha anche un significato politico, sia nella lingua ebraica sia in quella latina.

In vari testi veterotestamentari *b^erit* è usato in relazione ad alleanze tra persone e popoli (cf Gn 14, 13; Gs 9, 6-16; 2 Sam 5, 3; 1 Re 15, 19 ecc.), e il latino *foedus* ha il significato molto generale di patto, convenzione o promessa.

Ciò non toglie che nella pastorale e nella teologia esso sia un concetto importante. In vari testi profetici dell'Antico Testamento (cf Os 1-3, 5; Ger 3, 1-10; Is 54, 5-10; Ez 16) il matrimonio viene usato come immagine per esprimere la relazione tra Dio e il popolo di Israele.

Nel primo di questi passi il matrimonio del profeta Osea con Gomer diventa un'azione profetica simbolica, che esprime la relazione di Dio con il suo popolo. In tale contesto la conclusione del matrimonio diventa simbolo del patto tra Dio e Israele.

La Lettera agli Efesini, dalla relazione permanente di Dio con la Chiesa in Cristo nella nuova alleanza, trae conclusioni per la relazione matrimoniale tra uomo e donna: «E voi, mariti, amate le vostre mogli, come Cristo ha amato la Chiesa» (Ef 5, 25)

- Natura e Ruolo del Consenso

Natura e ruolo del consenso matrimoniale

Can. 1057 - § 1. *L'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non può essere supplito da nessuna potestà umana.*

§ 2. *Il consenso matrimoniale è l'atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio.*

Il principio enunciato nel can. 1057 § 1: «L'elemento creativo», la causa efficiente immediata «del matrimonio, è il consenso delle parti».

È questo, secondo Paolo VI, «un principio di capitale importanza in tutta la tradizione canonistica e teologica, e spesso proposta dal magistero della Chiesa come uno dei capisaldi fondamentali del diritto naturale dell'istituto matrimoniale, non che dal precetto evangelico».

Nel solco di tale tradizione e magistero, il Concilio Vaticano II dichiara: «L'intima comunità di vita e di amore coniugale fondata dal Creatore e strutturata con leggi proprie, è posta in essere dal patto coniugale, vale a dire dall'irrevocabile consenso personale» (GS 48) degli sposi.

Nella linea del pensiero conciliare, il can. 1057 § 2 definisce il consenso matrimoniale: «L'atto di volontà con cui l'uomo e la donna con patto irrevocabile donano se stessi e si accettano a vicenda per costituire il matrimonio».

L'assise ecumenica preferì designare il «consenso», la volontà concorde delle parti, con la formula biblica di «patto coniugale» per mettere in luce che, nelle nozze, c'è un'alleanza, un'unione di forze dell'uomo e della donna per un aiuto reciproco e un'azione comune, consacrata da un impegno solenne, che le conferisce una indole sacra, anche se non elevata alla dignità di sacramento, e la rende inviolabile.

Come atto di volontà, il consenso matrimoniale presuppone un atto dell'intelletto che gli presenti l'oggetto su cui deve portarsi, poiché nulla si può volere senza previa conoscenza.

Perciò è necessario, prima di tutto, che sia un «atto umano» (GS 48), che cioè scaturisca da una cosciente e libera scelta di ambedue le parti.

È insieme un atto di volontà «personale», che deve intercorrere direttamente fra persone che si legano l'una all'altra, «senza che possa essere supplito da alcuna autorità umana» (can. 1057 § 1).

È inoltre un atto di volontà «irrevocabile», impossibile ad essere privato della sua efficacia una volta che sia stato posto con tutti i requisiti inerenti alla sua natura.

Insegna Paolo VI: «Il matrimonio esiste nello stesso momento in cui i coniugi prestano il consenso matrimoniale giuridicamente valido.

Tale consenso è un atto di volontà di natura contrattuale (o 'patto coniugale', secondo l'espressione oggi preferita al termine di 'contratto'), il quale produce il suo effetto giuridico, cioè il matrimonio

nel suo perdurare, o come stato di vita, in un punto indivisibile di tempo, né poi ha alcun dominio sulla realtà giuridica da lui creata.

Ne consegue che una volta che abbia dato origine all'effetto giuridico, cioè al vincolo matrimoniale, il consenso diviene irrevocabile e privo di capacità di distruggere ciò che ha generato».

Nel canone 1057 abbiamo un compendio degli elementi più importanti del matrimonio, cioè: 1) il consenso delle parti; 2) gli impedimenti («iure habiles»); 3) la forma canonica («legitime manifestatus»); 4) la qualità del tutto personale del consenso («nulla humana potestate suppleri potest»); 5) la natura entitativa del medesimo («actus voluntatis»); 6) la sua funzione o ruolo («quo [...] foedere irrevocabili sese mutuo tradunt et accipiunt»); 7) l'oggetto sul quale ricade il consenso delle parti; 8) la qualitas heterosexualis del matrimonio («vir et mulier»).

Per ora ci interessa solo la considerazione del consenso e quindi, gli impedimenti e la forma saranno trattati a suo luogo.

Il consenso delle parti è un principio di capitale importanza in tutta la tradizione canonistica e teologica, e spesso proposta dal magistero della Chiesa come uno dei capisaldi fondamentali del diritto naturale dell'istituto matrimoniale, nonché del precetto evangelico».

La ragione è ovvia.

Il matrimonio in sé è un patto o, nel suo aspetto naturale, giuridico e di matrimonio «in fieri», è un contratto.

Ebbene, sappiamo che il constitutivum formale del patto-contratto è il consenso.

Quindi, il consenso non dipende da nessuna volontà positiva, ma è la stessa natura del contratto che lo richiede.

Che inoltre il consenso sia richiesto dal diritto evangelico, come afferma Paolo VI, lo si può provare dal fatto che Cristo, con atto positivo del Suo insegnamento, si sia riferito al matrimonio nella sua assoluta purezza, cioè, tale come è stato istituito da Dio-Auctor naturae.

- Il Consenso Matrimoniale Viziato

I Vizi del Consenso

Il consenso nella sua intima natura, cioè dal punto di vista della filosofia, è un atto entitativamente della volontà.

Infatti, l'atto umano di consentire è un atto decisionale.

Questa affermazione, però, è piena di significato.

Secondo la filosofia e in concreto, la psicologia, l'atto umano di consentire, che in sé è atto di volontà, presuppone sempre un atto d'intelletto.

Infatti nessuno vuole, decide, consente, se prima non sa, non conosce, non avverte, che cosa deve consentire, secondo l'adagio *nihil volitum quin praecognitum*.

È per questo che il consenso matrimoniale può essere viziato da diversi vizi che provengono, sia da parte dell'intelletto sia da parte della volontà, come avremo occasione di dire più avanti.

CLASSIFICAZIONE DEI VIZI DEL CONSENSO

Ex parte intellectus:

Carenza di sufficiente uso di ragione (can. 1095, n. 1);

Grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, n. 2);

Incapacità di assumerne obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica (can. 1095, n. 3).

Ignoranza (can. 1096)

Errore (can. 1097)

Dolo (can. 1098)

Ex parte voluntatis:

Esclusione del matrimonio stesso, di un bene, una proprietà essenziali del matrimonio (simulazione) ex can. 1101, §2

Condizione (can. 1102);

Paura (violenza o timore) ex can. 1103.

Capacità

La capacità naturale a prestare il consenso

Per prestare in modo efficace il consenso coniugale, che cioè valga «a costituire», a instaurare il matrimonio, come elemento fondamentale che sta alla radice di ogni altro, si richiede che ambedue gli sposi abbiano la «capacità naturale».

Con questo termine s'intende la capacità di formulare una decisione cosciente, libera, ponderata, possibile in ordine al matrimonio.

In genere si presume che l'uomo e la donna, almeno dopo la pubertà, la posseggano.

Tuttavia, nelle singole fattispecie, la medesima capacità potrebbe mancare per un ostacolo nell'esercizio delle facoltà che l'esprimono.

La prima di queste facoltà è «l'uso di ragione», che comprende l'intelletto da cui promana la conoscenza e la volontà da cui procede la decisione.

Solo dove esiste tale uso di ragione è possibile porre un «atto umano», cosciente e libero, che è il primo presupposto per la scelta matrimoniale.

Ma questa scelta comporta una capacità di conoscenza e di decisione ad essa proporzionata, per la quale non è sufficiente la possibilità di porre un atto umano in genere.

Perciò, il can. 1095, n. 1 dichiara, come principio di diritto naturale, che sono incapaci a prestare il consenso coniugale, e quindi a contrarre matrimonio valido, «coloro che sono privi del sufficiente uso di ragione», cioè richiesto come minimo per compiere non solo un atto umano in genere, ma specifico, adeguato alla gravità della scelta matrimoniale.

Le cause o anomalie che potrebbero alterare o impedire la facoltà conoscitiva e volitiva nel suo sviluppo ed esercizio, nel percepire e deliberare la scelta matrimoniale, possono essere molteplici, da esaminarsi nei singoli casi.

Dal consenso coniugale derivano doveri gravi che impegnano e vincolano per tutta la vita.

Per poterli assumere efficacemente non basta che gli sposi li conoscano in astratto, nei principi, ma è necessario che li sappiano giudicare, stimare in concreto, in rapporto a se stessi, nelle applicazioni, nelle conseguenze che comportano nelle loro nozze particolari, contratte con questa persona, in queste circostanze, e che si estendono nel futuro, per sempre.

Perciò gli sposi, perché godano della capacità naturale a prestare il consenso matrimoniale, insieme al sufficiente uso di ragione, debbono avere la «capacità di discrezione di giudizio».

Con questo termine, in genere, si intende la facoltà di formulare, con avvertenza e libertà interiore, un giudizio pratico, mediante il quale il soggetto che l'esprime stabilisce, circa un impegno opzionale, un raffronto fra la sua enunciazione di principio astratto e la sua applicazione alla propria situazione concreta, personale, con la possibilità di valutare se sia o no conveniente assumerlo.

In specie, qui, con il medesimo termine, si suole designare la facoltà «critica» che permette ai nubendi di discernere e apprezzare, con un giudizio di insieme, le responsabilità inerenti alle loro nozze e di accedervi con una scelta ponderata.

Per questa ragione, il can. 1095, n. 2 dichiara, come principio di diritto naturale, che sono incapaci a contrarre matrimonio «coloro che difettano gravemente della discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da concedere e da accettare reciprocamente».

Nella giurisprudenza, come sinonimo di «discrezione di giudizio» è adoperato il termine «maturità di giudizio».

Il codice preferisce la prima formula perché riflette con maggiore esattezza il suo pensiero.

L'espressione «maturità» potrebbe insinuare che il giudizio valutativo richieda nei nubendi una conoscenza perfetta ed esaustiva di ciò che può implicare la vita coniugale, e una libertà interiore in sommo grado; mentre l'uso del termine «discrezione di giudizio» denota meglio il senso relativo della medesima esigenza.

La carenza della capacità di emettere un giudizio pratico, da cui deriva l'incapacità di contrarre matrimonio, deve essere considerata in ordine al soggetto e in ordine all'oggetto.

In ordine alle persone che ne soffrono, deve essere «grave».

In ordine all'oggetto, deve vertere non necessariamente su tutto ciò che concerne il consorzio coniugale, ma «circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali» che i nubendi debbono «concedere ed accettare reciprocamente».

Senza di essi, l'essenza del matrimonio verrebbe travisata, e pertanto non potrebbe costituire l'oggetto specifico del consenso delle parti.

Quando il difetto di discrezione di giudizio debba dirsi «grave», e quali siano «i diritti e i doveri matrimoniali essenziali» che essa non permette di stimare, sono aspetti che competono alla giurisprudenza definirli e accertarli con l'ausilio dei periti.

Nei due casi precedenti, l'atto del consenso non è integro nella sua natura per una carenza inerente, intrinseca alla facoltà stessa da cui procede.

Il matrimonio è nullo per incapacità di una delle parti a prestare il consenso in sé, come atto umano adeguato alla scelta nuziale ponderata.

Ma può accadere che una delle parti, pur potendo prestare un consenso integro nella sua struttura, con la facoltà di apprendere in astratto e di valutare in concreto i diritti e i doveri che entrano nell'essenza del matrimonio, e pur sapendo quali essi siano e li voglia assumere, di fatto non è in grado di poterli assumere; è incapace a prestare l'oggetto del consenso.

E ciò non per cattiva volontà, ma per una carenza costituzionale.

Per coloro che si trovano nelle descritte situazioni, cioè «non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio» e quindi neppure concedere i relativi diritti, il can. 1095, n. 3 dichiara che essi «sono incapaci a contrarre matrimonio».

Ma lo stesso enunciato precisa che l'impossibilità ad assumere, fin dall'inizio, i riferiti obblighi, e pertanto ad adempierli in seguito, deve avere le sue radici in «cause di natura psichica», in anomalie che toccano e turbano la psiche.

Sarà compito della giurisprudenza determinare quali esse siano in concreto.

Gli esempi più comuni sono quelli dati dagli omosessuali o dai ninfomani, maschili o femminili.

I primi sono portati a realizzare l'atto sessuale unicamente o prevalentemente con una persona dello stesso sesso, ripugnando loro quello compiuto con una persona diversa.

I secondi avvertono l'inafferrabile stimolo ad avere l'atto sessuale con più persone e con frequenza per cui sono incapaci ad assumere l'obbligo della esclusività di esso con la sola comparte coniuge.

Così pure può accadere che una persona, per indole costituzionale, è tale da esserle impossibile di realizzare nel matrimonio la comunione e l'integrazione con l'altra persona.

Rientra nella medesima categoria la incapacità di compiere l'atto coniugale, e quindi ad assumerne l'obbligo, se essa proviene da una «causa», da una perturbazione «psichica» in una delle due parti.

Si distingue dall'impotenza anatomica o funzionale di origine organica, che costituisce un impedimento matrimoniale, descritto nel can. 1084 §1.

Gli obblighi essenziali del matrimonio entrano riassoggettato specifico del consenso coniugale.

Senza di essi sarebbe vuoto di contenuto e, di conseguenza, inesistente.

Pertanto, perché il medesimo consenso esista, è necessario che i nominati obblighi siano inclusi nell'oggetto dell'impegno.

Ma non può essere materia di impegno ciò che non può essere assunto, non è disponibile.

Di qui ne segue che coloro i quali non sono in grado di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, per cause di natura psichica, sono incapaci a contrarre matrimonio «per non disponibilità della materia di impegno».

Il loro consenso è nullo per mancanza del suo oggetto specifico, non perché escluso, come sarà considerato in seguito, ma perché moralmente impossibile ad essere assunto.

È unanime la sentenza che, per la invalidità del matrimonio, la descritta incapacità ad assumere l'oggetto del consenso, deve essere presente in una delle parti al momento della prestazione del medesimo consenso.

Le opinioni divergono quando si tratta di definire la sua durata.

Le tesi proposte si possono sintetizzare in tre.

La prima sostiene che, per la invalidità del matrimonio, è sufficiente che la nominata incapacità esista nella celebrazione delle nozze, anche se guaribile in seguito.

La seconda tesi pone una differenza fra l'incapacità perpetua di assumere gli oneri coniugali e l'incapacità di assumere oneri coniugali perpetui.

È questa incapacità che impedisce di contrarre un valido matrimonio, non l'altra.

La terza tesi, facendo riferimento all'impedimento di impotenza, esige che sia perpetua la stessa incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, per cui questi non potranno essere mai adempiuti.

Infatti, se la indicata incapacità fosse temporanea, si potrebbe parlare di semplice difficoltà, non di impossibilità radicale.

Le descritte ipotesi sono considerate esplicitamente nel can. 1095 della nuova legislazione canonica.

Tuttavia, da diverso tempo, specie negli anni più recenti, erano presenti e risolte nella giurisprudenza ecclesiastica, accogliendo, nelle sue sentenze, come annotava Paolo VI, «i risultati felicemente acquisiti delle scienze giuridiche, biologiche, psicologiche e sociali, per cui il matrimonio è stato meglio conosciuto ed approfondito nella sua vera natura di comunità di amore».

Già Pio XII approvava il ricorso a tali risultati «perché la giurisprudenza ecclesiastica non può né deve trascurare il genuino progresso delle scienze che toccano la materia morale e giuridica, né può reputarsi lecito e convenevole il respingerle soltanto perché sono nuove».

Sono da servirsene in quanto aiutano a comprendere più perfettamente tutto il processo interno dell'atto umano del consenso.

Ma nello stesso tempo il Papa avvertiva: «Occorre però esaminare e ponderare con acume e accuratezza se si tratti di vera scienza, cui bastevoli esperimenti e prove conferiscono certezza, e non già soltanto vaghe ipotesi e teorie, non sostenute da positivi e solidi argomenti; nel qual caso non verrebbero a costituire da base per un sicuro giudizio, che cioè escluda ogni dubbio prudente».

Nella prima allocuzione tenuta alla Rota Romana dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di diritto canonico, Giovanni Paolo II ha sottolineato che «la preoccupazione di salvaguardare la dignità e la indissolubilità del matrimonio, mettendo un argine agli abusi e alla leggerezza che purtroppo si devono frequentemente lamentare in questa materia, non può far prescindere dai reali ed innegabili progressi delle scienze biologiche, psicologiche, psichiatriche e sociali; in tal modo si contraddirebbe il valore stesso che si vuol tutelare, che è il matrimonio realmente esistente, non quello che ne ha solo la parvenza, essendo nullo in partenza».

Favor Iuris **Favor iuris**

Can. 1060 - Il matrimonio ha il favore del diritto; pertanto nel dubbio si deve ritenere valido il matrimonio fino a che non sia provato il contrario.

Il matrimonio, è l'istituto fondamentale della vita della Chiesa, chiamato spesso come “chiesa domestica” e come gode il “favore del diritto”.

Di conseguenza il matrimonio è tutelato, sostenuto e valorizzato come bene della chiesa, con dovute iniziative pastorali e altri sostegni a suo favore.

Nel caso del matrimonio dubbio (valido o meno) si sostiene la validità del vincolo, fino alla prova contraria.

Stiamo di fronte a cosiddetto “favor iuris”.

Matrimonio Non Consumato

Matrimonio rato e consumato – celebrato e completato.

Can. 1061 - § 1. Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne.

§ 2. Celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato, se ne presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario.

§ 3. Il matrimonio invalido si dice putativo, se fu celebrato in buona fede da almeno una delle parti, fino a tanto che entrambe le parti non divengano consapevoli della sua nullità.

Il can. 1061 §1, definisce «l'atto coniugale»: «L'atto a) per sé idoneo alla generazione della prole, b) al quale il matrimonio è ordinato per sua natura; c) e con il quale i coniugi divengono una sola carne».

Sono indicate le note specifiche dell'atto coniugale, e cioè: a) la sua funzione generativa, b) la sua esclusività nel matrimonio, c) la sua funzione unitiva fra i coniugi a cui permette di «consumare», di attuare nella sua pienezza la loro intima comunione.

Con riferimento a questa definizione, già esistente nella legislazione precedente, Paolo VI ricorda che il magistero ecclesiastico, «richiamando gli uomini all'osservanza delle norme della legge naturale, interpretata dalla sua costante dottrina, insegna che qualsiasi uso del matrimonio deve rimanere per sé destinato alla generazione della prole».

Dunque, per essere coniugale, per assolvere il suo duplice simbolo e compito «unitivo e procreativo», l'atto che fonde gli sposi in casta intimità, deve essere per sé, nella sua struttura naturale, ordinato alla trasmissione della vita umana.

La maniera in cui l'azione, la copula coniugale, è posta deve essere tale che se non vi fossero difetti o ostacoli da parte delle successive operazioni coordinate allo stesso fine, potrebbe proseguire nella sua ordinazione e destinazione iniziale e concludersi nella effettiva generazione della prole.

Infatti, nel processo che conduce alla generazione, si deve distinguere l'azione umana e l'azione della natura.

Elementi canonici della consumazione del matrimonio:

Da parte dell'uomo: erezione del pene maschile, penetrazione in vagina della donna ed eiaculazione del seme nella vagina.

Da parte della donna: lasciarsi penetrare in vagina e ricevere il seme virile.

L'atto coniugale si esprime prima nella parte esteriore - visibile: è l'atto intimo sessuale che unisce anche fisicamente i coniugi a cui l'uomo concorre, il penetrare ed eiaculare nella vagina della moglie e la donna con l'accogliere il membro e il seme virile.

La seconda, invisibile, è l'insieme delle altre condizioni anatomiche e funzionali necessarie a che l'amplesso coniugale, l'azione umana, porti alla trasmissione della vita.

Fra queste due azioni, come atto coniugale deve essere inteso solo l'azione umana, anche se la sua attitudine, la sua apertura a generale la prole, per una carenza o un ostacolo esistente nell'azione della natura, non si traduca in effettiva fecondità.